

(N. 2114)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 3 GENNAIO 1952

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per sopperire alle più immediate necessità di pronto soccorso causate dalle alluvioni che hanno recentemente colpito estese zone dell'Italia settentrionale.

Più precisamente, il provvedimento di che trattasi concerne la prelevazione di lire

1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

La natura stessa dell'evento e l'inderogabilità di una pronta azione statale a sollievo delle popolazioni colpite hanno determinato l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità, per il ricorso al cennato fondo di riserva.

La convalidazione del decreto in parola è richiesta dal disposto del già citato articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, n. 1116;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il Tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di lire 1.600.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 186 « Spese per l'apprestamento di materiali e per le necessità più urgenti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1951.

EINAUDI**DE GASPERI - VANONI - PELLA.**

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI.